



# COMUNE DI UDINE

C.C. 14/07/2016

**4**

**OGGETTO:** Adozione variante al Piano Regolatore Generale Comunale relativa alle sistemazioni esterne del Centro Culturale per le Arti Visive in Via Asquini.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Udine è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 57 d'ord. in data 03 settembre 2012, in vigore dal 10 gennaio 2013 a seguito della pubblicazione sul BUR del DPREg n. 0272/Pres. del 28/12/2012, di conferma di esecutività della delibera di approvazione anzidetta;

RILEVATO che la gestione degli immobili siti in Udine, Via Asquini, nei quali si esplica l'attività del Centro per le Arti Visive di Udine, ha consentito di maturare un programma di interventi finalizzati ad ottenere un complessivo miglioramento del livello di servizio offerto alla città ed al territorio contermini più vasto;

PRESO ATTO che gli interventi programmati perseguono obiettivi orientati alla migliore efficienza energetica, alla messa in sicurezza, all'adeguamento funzionale e all'ampliamento degli spazi esistenti;

RILEVATO che nel contesto di un quadro organico di interventi è opportuno siano comprese anche le sistemazioni esterne;

DATO ATTO che, in particolare, riveste particolare opportunità il ridisegno delle aree a parcheggio e delle superfici scoperte, al fine di migliorare le condizioni di visibilità dell'edificio progettato dall'architetto Ermes Midena e risalente all'anno 1937;

VISTO l'elaborato di variante a tal fine redatto dall'Unità Organizzativa Gestione Urbanistica in data 08 luglio 2016, costituito da un fascicolo unico comprendente:

- Relazione;
- Zonizzazione Tav. ZO – stralcio stato di fatto e variante;
- Zonizzazione Tav. Z3 – stralcio stato di fatto e variante;
- Piano struttura – Tavola PS-01 – stralcio stato di fatto e variante;

- Piano struttura – Tavola TS-3 – stralcio stato di fatto e variante;
- Tavola A – Attrezzature e Servizi – Stralcio stato di fatto e variante;
- Relazione assenza effetti sui SIC (ora ZSC);
- Relazione attinente alla VAS;
- Asseverazione aspetti geologici;
- Relazione/Asseverazione “variante di livello comunale ai sensi dell’art. 8, comma 9, della Legge Regionale 21/2015;

RITENUTO di condividere i contenuti dell’elaborato come sopra redatto;

RILEVATO che i contenuti della variante sono coerenti con il documento degli “obiettivi e strategie” del vigente piano regolatore generale comunale; in particolare, si evidenzia che gli obiettivi per le aree in esame prevedono, tra l’altro, di “potenziare le eccellenze del sistema dei servizi a scala territoriale con particolare riguardo al sistema scolastico e culturale”, di “facilitare l’accessibilità al sistema dei servizi promuovendo ... il miglioramento delle politiche di sosta”, di “arricchire la qualità dell’intero sistema urbano udinese attraverso la dotazione di servizi ed attrezzature di interesse territoriale”, di “migliorare l’urbanità dei luoghi”, e le strategie prevedono, tra l’altro, il “contenimento delle previsioni di nuove attrezzature collettive, paramtrate su reali esigenze funzionali ed economicamente sostenibili”, la “verifica ... dell’azonamento delle diverse attrezzature esistenti e di progetto”, la “semplificazione procedurale degli adeguamenti funzionali delle attrezzature collettive nell’ambito del centro città”;

VISTO che la variante in argomento può essere ritenuta “variante di livello comunale” ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2 della L.R. 25 settembre 2015, n. 21, in virtù delle seguenti considerazioni:

- si identifica nella condizione di cui al primo comma, lettera a), dell’articolo 3 della legge regionale anzidetta, in quanto modifica unicamente le zone omogenee già previste nell’assetto azzonativo dello strumento urbanistico comunale attraverso l’adattamento ... dei perimetri delle stesse, in condizione di non conflitto con gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali, come sopra specificato;
- come desumibile dalla nota regionale prot. n. 0015176/P in data 11/05/2016 inerente la legge in parola, il disposto dell’articolo 4 della stessa L.R. 21/2015 deve essere inteso nel senso che si possono ritenere di livello comunale le varianti che si inquadrano anche solo in una delle condizioni stabilite ai punti a), b), c), d) dell’articolo medesimo, a prescindere da una verifica di non contrasto con le altre condizioni. In tal senso, potendosi ritenere coerente la variante in oggetto con le condizioni stabilite al punto a) della norma in parola, non assume rilievo e si prescinde dall’effetto indotto dallo strumento urbanistico in adozione,

- che porta alla variazione della rappresentazione del piano struttura mediante interscambio di previsioni tra i livelli strutturale ed operativo dello strumento urbanistico generale;
- la variante rispetta i limiti di soglia di cui al primo comma, lettere a) e c), dell'articolo 4 L.R. 21/2015, in quanto costituisce adattamento per riconfigurare il perimetro a seguito di approfondimenti volti a determinare peculiari soluzioni progettuali delle zone omogenee destinate a servizi ed attrezzature collettive, senza variazione delle superfici destinate agli standard minimi previsti per ogni categoria di servizio;
  - la variante non richiede la quantificazione di ulteriori fabbisogni, ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 della L.R. 21/2015, in quanto non incrementa l'insediabilità nell'immobile considerato;

VISTA la relazione inerente ai siti di importanza comunitaria (SIC), ora zone speciali di conservazione (ZSC), ai sensi della direttiva comunitaria 92/43/CEE, di cui all'elenco approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente del 03 aprile 2000;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 12, sesto comma, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, come aggiunto dalla lettera b) del comma 10 dell'articolo 2 del D.Lgs 29/06/2010, n. 128, per il presente strumento urbanistico non si rende necessaria la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, in quanto modifica a piano regolatore generale già sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica, e la modifica non produce effetti significativi sull'ambiente, che non siano stati precedentemente considerati dallo strumento normativamente sovraordinato;

DATO ATTO che la presente variante riguarda beni con interesse culturale accertato (art. 12-13 D.Lgs 42/2004);

DATO ATTO che la presente variante non giunge ad interessare beni vincolati dalla Parte terza del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA, inoltre, la richiesta pervenuta in data 14.06.2015 a mezzo P.E.C. 0080787 con la quale il Centro Culturale per le Arti Visive chiede il rinnovo della convenzione di concessione dell'uso degli spazi del centro culturale denominato Visionario, attualmente in scadenza nell'anno 2020, sino all'anno 2030 compreso, in considerazione dell'impatto finanziario dei lavori di ristrutturazione del visionario, che ragionevolmente implicheranno l'accensione di un mutuo bancario decennale e carico dell'associazione;

CONSIDERATO che, sulla base del piano di ammortamento e del Bilancio approvato dal Centro Culturale per le Arti Visive, emerge in effetti che, in assenza di proroga gli oneri del mutuo assunto per la ristrutturazione del centro culturale Visionario rimarrebbero in carico al Comune;

DATO ATTO che, in virtù della Convenzione Rep. N. 94980 sottoscritta in data 09.06.2015 tra il Centro Culturale per le Arti Visive ed il Comune di Udine per la realizzazione degli interventi di

efficienza energetica e di messa in sicurezza della struttura di via Asquini 3, l'Associazione eseguirà i lavori sulla base del trasferimento, autorizzato dall'art. 6 comma 235 della L.R. 27/2012, dei fondi dedicati assegnati al Comune, di cui al Decreto Regionale n. 4034/CULT del 20 dicembre 2012, che si sostanziano in un contributo decennale pari complessivamente ad 1.000.000,00 (un milione) di Euro, per Euro 100.000,00 (centomila) annui, nonché di ulteriori 10 annualità di 100.000,00 (centomila) euro ciascuna del contributo concesso ai sensi dell'art. 6, comma 197, lett. a) della L.R. 14/2012 assegnati al Comune di Udine e che possono essere utilizzati per il medesimo intervento relativo al Centro per le Arti Visive in virtù dell'art. 6, comma 135, L.R. 23/2013 ;

VISTO il decreto 152/CULT del 08.02.2016 con cui la Regione, in virtù dell'art. 6 comma 197 lettere a) e c) della L.R. 14/2012 ed ai sensi dell'art. 6, commi 121 e 135 della L.R. 23/2013 ha formalmente autorizzato il Comune di Udine all'utilizzo di una quota parte di complessivi 1.719.261,19 euro del contributo decennale di complessivi euro 5.000.000,00 originariamente concesso con decreto 1274/2010, per la realizzazione del nuovo intervento consistente in interventi di efficienza energetica e di messa in sicurezza della struttura di via Asquini 3, denominata Visionario;

RAVVISATA dunque l'opportunità di allineare al contributo di cui sopra e al connesso mutuo assunto dall'Associazione, esecutrice dei lavori, la scadenza dell'attuale convenzione per la gestione delle attività finalizzate alla diffusione della cultura cinematografica e delle arti visive, di cui all'atto n. 264 Rep. del 10 febbraio 2005, modificato successivamente dagli atti n. 557 Rep. del 26 novembre 2007 e n. 835 Rep. del 12 maggio 2011, che attualmente prevede una durata di 15 anni, precisamente dal gennaio 2005 al gennaio 2020;

RITENUTO, quindi, di prorogare, sin d'ora, la scadenza della convenzione suddetta, portandola a scadenza pari al piano di ammortamento del mutuo assunto dal Centro Culturale per le Arti Visive, necessario al pagamento dell'IVA sui lavori, ossia fino al 2028, dando atto che la medesima convenzione sarà successivamente oggetto di revisione, per quanto riguarda il canone, alla luce del completamento dei lavori di efficientamento energetico e del conseguente aumento di valore dell'immobile e che a seguito dell'avvenuto collaudo si opererà anche una revisione inerente le spese di manutenzione impianti, oneri che verranno posti a carico dell'Associazione;

VISTA la L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 21/2015;

DATO ATTO che la presente deliberazione non rappresenta né quantifica alcun riflesso contabile;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile dell'Unità Organizzativa Gestione Urbanistica arch. Raffaele Shaurli e dal Dirigente

del Servizio Amministrativo Appalti dott.ssa Antonella Manto, pareri conservati agli atti presso l'Ufficio proponente,

#### DELIBERA

1. di adottare la variante al Piano Regolatore Generale Comunale relativa alle sistemazioni esterne del Centro Culturale per le Arti Visive in Via Asquini, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 21/2015, in conformità all'elaborato redatto dall'Unità Organizzativa Gestione Urbanistica in data 08 luglio 2016, costituito da un fascicolo unico comprendente:

- Relazione;
- Zonizzazione Tav. ZO – stralcio stato di fatto e variante;
- Zonizzazione Tav. Z3 – stralcio stato di fatto e variante;
- Piano struttura – Tavola PS-01 – stralcio stato di fatto e variante;
- Piano struttura – Tavola TS-3 – stralcio stato di fatto e variante;
- Tavola A – Attrezzature e Servizi – Stralcio stato di fatto e variante;
- Relazione assenza effetti sui SIC (ora ZSC);
- Relazione attinente alla VAS;
- Asseverazione aspetti geologici;
- Relazione/Asseverazione “variante di livello comunale ai sensi dell'art. 8, comma 9, della Legge Regionale 21/2015;

2. di allegare alla presente deliberazione, affinché ne formi parte integrante e sostanziale, l'elaborato di cui al precedente punto 1.;

3. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 12, sesto comma, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, come aggiunto dalla lettera b) del comma 10 dell'articolo 2 del D.Lgs 29/06/2010, n. 128, per il presente strumento urbanistico non si rende necessaria la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, in quanto modifica a piano regolatore generale già sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica, e la modifica non produce effetti significativi sull'ambiente, che non siano stati precedentemente considerati dallo strumento normativamente sovraordinato;

4. di incaricare l'Unità Organizzativa Gestione Urbanistica per tutte le procedure e gli adempimenti necessari all'approvazione della variante in argomento.

5. di prorogare, sin d'ora, la scadenza della convenzione per la gestione delle attività finalizzate alla diffusione della cultura cinematografica e delle arti visive, di cui all'atto n. 264 Rep. del 10 febbraio 2005, modificato successivamente dagli atti n. 557 Rep. del 26 novembre 2007 e n. 835 Rep. del 12 maggio 2011, che attualmente prevede una durata di 15 anni, precisamente dal gennaio 2005 al gennaio 2020, portandola a scadenza pari al piano di ammortamento del mutuo assunto dal Centro

Culturale per le Arti Visive, necessario al pagamento dell'IVA sui lavori, ossia fino al dicembre 2028;

6. di dare atto che la medesima convenzione sarà successivamente oggetto di revisione, per quanto riguarda il canone, alla luce del completamento dei lavori di efficientamento energetico e del conseguente aumento di valore dell'immobile e che a seguito dell'avvenuto collaudo si opererà anche una revisione inerente le spese di manutenzione impianti, oneri che verranno posti a carico dell'Associazione;

7. di incaricare il Servizio Amministrativo Appalti, di concerto con l'U.O. Attività culturali per tutte le procedure e gli adempimenti necessari alla modifica della convenzione di gestione delle attività finalizzate alla diffusione della cultura cinematografica e delle arti visive.